

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2025, n. 7-1014

Regolamento (UE) 2024/1143. Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Fagiolo Cuneo".



Seduta N° 66

Adunanza 22 APRILE 2025

Il giorno 22 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 7-1014/2025/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) 2024/1143. Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Fagiolo Cuneo".

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché delle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, è entrato in vigore il 13 maggio 2024;

il suddetto regolamento, all'articolo 24 "Modifiche di un disciplinare", comma 9, stabilisce che le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione, e che le procedure nazionali di valutazione vengono definite dai singoli Stati;

il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio circa le modalità di approvazione, da parte degli Stati membri, delle modifiche ordinarie dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche.

Premesso, inoltre, che:

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013 "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG", all'articolo 13, sancisce che, per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la stessa procedura

prevista per la registrazione, stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11;
ai sensi dell'articolo 7 del suddetto decreto le Regioni e le Province autonome interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica.

Richiamati:

il Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, concernente le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la deliberazione della Giunta regionale n. 17-13048 del 19 luglio 2004 contenente le linee guida per l'applicazione del suddetto regolamento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nelle more della definizione delle nuove procedure di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, la sopra citata normativa, nazionale e regionale, trova correttamente applicazione, per le parti ancora attuali, anche per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Richiamato che:

l'articolo 3 della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" ha istituito, con compiti di consultazione, il "Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale", al fine di promuovere la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 51-808 del 20 dicembre 2019 ha definito i compiti e la composizione del suddetto Tavolo e ha istituito, quali sue articolazioni, i tavoli di filiera ed i tavoli tematici, tra i quali il "Tavolo per la qualità agroalimentare", demandando a successivo provvedimento dirigenziale il recepimento dei nominativi dei rispettivi componenti;

la deliberazione della Giunta regionale n. 10-3894 del 8 ottobre 2021 ha provveduto, tra l'altro, ad integrare la composizione del suddetto Tavolo;

ai sensi delle citate deliberazioni, la durata in carica dei componenti del Tavolo, dei Tavoli di filiera e tematici, è quella prevista per la legislatura del Consiglio regionale, ed i componenti restano comunque in carica sino alla nuova designazione.

Richiamato, inoltre, che il Tavolo per la qualità agroalimentare, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51-808 del 20 dicembre 2019, può essere consultato, tra l'altro, in merito alla disciplina dei marchi e delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare.

Premesso, inoltre, che con il regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2011 della Commissione del 18 maggio 2011, il prodotto Fagiolo Cuneo (IGP) è stato iscritto nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell'Unione europea.

Preso atto che, in data 24 febbraio 2025, il Consorzio di tutela e valorizzazione del Fagiolo Cuneo ha presentato alla Regione Piemonte, competente per territorio, formale istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Fagiolo Cuneo", istanza già inviata l'11 febbraio 2025 al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità:

ha verificato che l'istanza di modifica, pur non risultando il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 526/1999, è stata comunque validamente presentata in quanto, come certificato dall'organismo di controllo incaricato (INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità), sottoscritta da un numero di soggetti immessi nel sistema dei controlli della IGP rappresentante almeno il 51% della produzione controllata nell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo, così come previsto all'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013;

ha svolto, per quanto di propria competenza, l'attività istruttoria dell'istanza pervenuta, la quale ha comportato:

- la valutazione tecnica della documentazione inviata dal Consorzio;
- la pubblicazione dell'istanza di modifica del disciplinare di produzione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte numero 10S2 del 6 marzo 2025;

- la consultazione telematica, conclusasi in data 28 marzo 2025, del “Tavolo per la qualità agroalimentare”, di cui alla DD n. 241/A1708D/2023 del 17 marzo 2023, ancora in carica ai sensi della sopra citata DGR n. 51-808 del 20 dicembre 2019.

Preso atto che, a seguito delle sopra menzionate fasi consultive, non sono pervenute osservazioni od opposizioni ostative all’istanza.

Dato atto che, in esito all’istruttoria sopra rappresentata, sussistono le condizioni per esprimere parere favorevole all’istanza di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta “Fagiolo Cuneo” presentata dal Consorzio al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’11 febbraio 2025 e, alla Regione Piemonte, il 24 febbraio 2025.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell’articolo 5 del regolamento regionale n. 2/R/1998, alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta “Fagiolo Cuneo” presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione del Fagiolo Cuneo al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’11 febbraio 2025 e, alla Regione Piemonte, il 24 febbraio 2025;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il prosieguo di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR n. 22/2010.